



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA
Codice Fiscale 00370530388

ORIGINALE

N. 26 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI / ECONOMATO
-----------------------------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	PROROGA DEI TERMINI DI EMISSIONE DELLA SECONDA FATTURA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE RICONDUCEBILI ALLE CATEGORIE DI CUI SIA STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
----------------	--

Oggi **venticinque** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventi** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Bertarelli Cristian	Presente	Cavalieri Paolo	Presente
Esposito Giacomo	Assente	Patrignani Elena	Presente
Soncini Emanuele	Presente	Desiato Anna	Presente
Orlandini Patrizia	Presente	Bigoni Davide	Presente
Bulgarelli Alessia	Presente	Chendi Silvia	Presente
Simoni Luciano	Presente	Bagarini Lorella	Presente
Cavalieri Ilaria	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale CAVALLARI ORNELLA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Simoni Luciano nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	PROROGA DEI TERMINI DI EMISSIONE DELLA SECONDA FATTURA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE RICONDUCEBILI ALLE CATEGORIE DI CUI SIA STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PUNTO 5

Il Presidente del Consiglio - sig. SIMONI LUCIANO da lettura dell'oggetto del punto n. 5 all'ordine del giorno e passa la parola al Sindaco – Cristian Bertarelli per l'esposizione.

Il Capogruppo consiliare "Lagosanto verso il domani" - Anna Desiato presenta un emendamento alla proposta di delibera n. 28 del 11/6/2020 – punto 5 dell'ordine del giorno:

"Si propone il seguente emendamento in sostituzione della prima frase contenuta nella premessa della delibera, pagina 2 della stessa ,che va dalle parole 'Valutato fino alla parola attività':

"Ritenuto che, il Consiglio Comunale di Lagosanto , riunitosi in data 27/5/2020, ha approvato all'unanimità proposte per garantire misure di sostegno alle attività produttive del paese che abbiano subito un blocco dell'attività durante il periodo di chiusura imposto dalle norme di cui ai decreti governativi e regionali".

L'emendamento viene messo in votazione come segue:

con voti espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

FAVOREVOLI: 3 (Bigoni D., Desiato A., Chendi S.)

CONTRARI: 8

ASTENUTI: 1 (Bagarini L.)

L'emendamento non viene approvato, quindi viene messo in votazione l'atto originario con voti espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

FAVOREVOLI: 12

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Viene successivamente messa in votazione l'immediata eseguibilità come segue:

con voti espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

FAVOREVOLI: 12

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il Consiglio Comunale APPROVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del 31/01/2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata motivata dall'emanazione di numerosi D.P.C.M., a seguito dei quali è stata disposta una

sorta di lockdown, attraverso la chiusura per almeno due mesi di numerose attività, individuate sulla base dei codici ATECO;

- tra le attività chiuse come da provvedimento governativo, sono ricomprese le medie e grandi strutture di vendita ed esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, le palestre, i centri sportivi, le piscine e i centri natatori, i centri benessere, termali e culturali, i centri sociali e ricreativi, le attività commerciali al dettaglio e i mercati, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, le attività inerenti i servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti, le attività produttive industriali e commerciali;

Preso atto che a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 si sono registrate gravi criticità di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale ;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 158 del 5/5/2020, avente ad oggetto: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati alla luce dell'emergenza da COVID-19";

Valutato, come da decisione presa dalla Giunta Comunale nella seduta del 22 maggio 2020 (prot.4150) di dare riscontro alla necessità, segnalata dalle associazioni rappresentative delle utenze produttive industriali e commerciali, di garantire misure di sostegno per le utenze non domestiche che abbiano subito, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti governativi e regionali, un blocco delle relative attività;

Ritenuto di voler adottare, con successivo provvedimento, e comunque entro il termine per la delibera di approvazione delle tariffe, misure agevolative a favore delle sopra menzionate tipologie di utenza (e per il periodo corrispondente a mesi due di blocco delle attività) prevedendo l'introduzione, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori di rettifica al fine di tener conto del principio "*chi inquina paga*", sulla base della minore quantità di rifiuti prodotti;

Ritenuto, in virtù della volontà di applicare una riduzione sulla bolletta TARI alle utenze sopra menzionate, di articolare l'intervento agevolativo in due momenti prevedendo in questa sede una proroga dei termini di fatturazione, posticipando l'emissione della prossima fatturazione a seguito dell'adozione della delibera di approvazione tariffaria;

Preso atto che l'art.15 bis DL 34/19 ha introdotto il nuovo comma 15 ter del DL 201/2011 e ritenuto pertanto che le summenzionate agevolazioni tariffarie decise dal comune, possano ritenersi immediatamente efficaci purché previste nei regolamenti ovvero direttamente nella deliberazione tariffaria, cui si rimanda; (IFEL nota di chiarimento del 24 aprile 2020);

Richiamato in tal senso il regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva di cui alla deliberazione del consiglio d'ambito di ATERSIR CAMB/2018/75 del 8 novembre 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/03/2019, ed in particolare l'articolo 41 denominato "Riscossione";

Ritenuto di non dover modificare il suddetto articolo quanto alla tempistica delle scadenze dal momento che viene prevista l'emissione di almeno due fatture semestrali e una a saldo, a fronte delle quattro trimestrali che di prassi emette l'ente gestore anche per ridurre l'impatto finanziario sui contribuenti;

Considerato che tutte le agevolazioni previste da ARERA (delibera 158 citata) sono già ricomprese nell'ampia potestà regolamentare concessa ai comuni dall'art.1 c.660 L.147/2013 che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni (agevolazioni) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale e il mancato gettito non sia ripartito sulle altre utenze;

Posto pertanto che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella deliberazione 158 possa essere liberamente applicata dai comuni, con risorse derivanti dai bilanci, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dalla citata delibera (nota di commento IFEL del 31 maggio 2020);

Richiamato in tal senso il comma 3 art.41 del vigente regolamento TARI, che prevede:

"1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. La fattura di addebito della tariffa di cui agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento può essere emessa dal Gestore in un'unica soluzione. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta del servizio.

2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1."

Visti:

- il D.L. 17/03/2020 n. 18, cosiddetto "Cura Italia", coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 107 comma 2, che ha differito definitivamente al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l'articolo 138 del D.L. 19/05/2020 n. 34, cosiddetto "Decreto Rilancio", che ha stabilito l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, abrogando il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che le deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma TUEL e smi;

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL e smi;

Ritenuta la propria competenza in merito all'art.42 TUEL e smi;

Con voti espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

FAVOREVOLI: 12

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0,

DELIBERA

1-di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2-di approvare, in virtù dell'intenzione di applicare una riduzione sulla bolletta TARI, alle utenze non domestiche riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la proroga dell'emissione della prossima fattura da parte dell'ente gestore e conseguentemente dei termini di pagamento, fino alla deliberazione di approvazione tariffaria;

3-di dare atto che con successivo atto ed entro i termini previsti per la delibera di approvazione delle tariffe, saranno adottate da parte dell'ente le suddette misure agevolative, quantificando definitivamente l'impatto sul bilancio, già oggetto di variazione con deliberazione di G.C.n.51 del 27 maggio 2020;

inoltre, stante l'urgenza di disporre la proroga dei termini di fatturazione posticipandone l'emissione a seguito dell'adozione della delibera di approvazione tariffaria

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i con separata ed unanime votazione dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 28 del 11-06-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PROROGA DEI TERMINI DI EMISSIONE DELLA SECONDA FATTURA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE RICONDUCEBILI ALLE CATEGORIE DI CUI SIA STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Presidente del Consiglio
Simoni Luciano**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale
CAVALLARI ORNELLA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.